



SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONE
Direzione Impianti Sportivi

CAPITOLATO D'ONERI

**SERVIZIO DI RISTORO
NEI SETTORI TRIBUNA, DISTINTI, CURVA SUD E
CURVA NORD PRESSO LO STADIO COMUNALE
"ARECHI" (2017 - 2021)**

Lì, Settembre 2016

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1) - DEFINIZIONI

Nel prosieguo del presente atto il soggetto titolare del servizio verrà definito "aggiudicatario o ditta aggiudicataria" ed il Comune di Salerno " Ente concedente o Amministrazione Comunale".

ART. 2) - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di ristoro presso lo stadio comunale "Arechi" di Salerno per tutte le manifestazioni - ivi comprese quelle di carattere non sportivo - che effettivamente si svolgono in tale impianto.

ART. 3) - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ristoro si svolgerà attraverso l'utilizzo dei locali ubicati rispettivamente:

- n. 1 nel settore curva nord
- n. 1 nel settore curva sud
- n. 2 locali nel settore Tribune
- n. 2 locali nel settore Distinti

I locali sono dotati di impianti elettrici, idrici e fognari.

ART. 4) - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento della concessione avrà durata di anni 4 (quattro) e decorre dalla data del verbale di consegna.

CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 5) - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna a garantire il servizio in occasione di ogni manifestazione sportiva e extrasportiva che effettivamente si svolge nell'impianto. A tale scopo il Responsabile Comunale dello Stadio Arechi fornirà all'aggiudicatario, mensilmente il calendario delle attività.

L'orario di apertura dell'esercizio al pubblico dovrà avvenire almeno due ore prima dell'inizio di ogni attività sportiva od extrasportiva e persistere per tutta la durata dell'evento fino alla sua ultimazione.

Eventuali variazioni di orario di apertura dell'esercizio andranno concordati col predetto Responsabile Comunale, in ogni caso senza creare difficoltà all'attività dell'impianto.

L'aggiudicatario si obbliga a condurre l'esercizio in modo lodevole e corrispondente all'importanza della struttura in gestione ed alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale, dovrà altresì tenere costantemente i locali in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.

Il personale dovrà essere idoneo per un sollecito servizio, dovrà indossare indumenti adatti allo scopo e tesserino di accredito con foto in evidenza da esporre sul pettorale. Al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, su richiesta dell'aggiudicatario, l'Amm.ne potrà mettere a disposizione un apposito locale munito di servizi igienici, da adibire a spogliatoio per il personale in servizio. Detto locale dovrà essere arredato ed attrezzato a cura e spesa dell'aggiudicatario, come pure per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare quanto stabilito dal *"Regolamento d'uso dell'Impianto"* Stadio Arechi, datato 30.07.2012 ed approvato dal G.O.S. presso la Questura di Salerno, che in particolare tra i *"Comportamenti Vietati"* si stabilisce il divieto di : 1) *" introduzione o la vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore"* ; 2) *" introduzione e vendita, all'interno dell'impianto sportivo di bevande contenute in lattina, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica"*. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare ogni disposizione di legge, oltre a quelle impartite dall'Amm.ne Comunale e dall'Autorità.

L'aggiudicatario potrà effettuare la vendita anche attraverso l'ausilio di personale ambulante dovrà indossare indumenti adatti allo scopo e tesserino di accredito con foto in evidenza da esporre sul pettorale.

Il personale da impiegare non potrà superare il seguente numero:

- 1) Per campionato di Lega Pro : Curva sud n. 12 addetti; Curva nord n. 6 addetti;
 Tribune n. 10 addetti; Distinti n. 10 addetti.

- 2) Per campionato di serie B e A: Curva sud n. 14 addetti; Curva nord n. 8 addetti;
 Tribune n. 12 addetti; Distinti n. 12 addetti.
- 3) Per campionati inferiori : Curva sud n. 6 addetti; Curva nord n. 3 addetti;
 Tribune n. 6 addetti; Distinti n. 6 addetti.

- 4) Per manifestazioni non sportive : Curva sud n. 20 addetti; Curva nord n. 20 addetti; Tribune n. 20 addetti; Distinti n. 20 addetti , prato n. 20 addetti.

ART. 6) - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

I punti ristoro dovranno essere forniti di tutto quanto è necessario per un buon e pronto servizio.

L'arredamento dei locali, le attrezzature e quant'altro necessario all'esercizio è a totale carico dell'aggiudicatario, come pure tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere praticabili e fruibili i locali sotto l'aspetto funzionale, normativo, del decoro, igienico - sanitario e di sicurezza sui luoghi di lavoro, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. Detti interventi saranno preventivamente comunicati dall'aggiudicatario al Responsabile Comunale dello Stadio per permettere la valutazione riguardo alla natura dell'intervento, utile per esprimere il parere ai fini della autorizzazione.

I generi di consumo devono essere genuini e della migliore qualità.

La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica darà motivo senz'altro all'applicazione dell'art. 21 del presente Capitolato d'oneri, senza pregiudizio delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei punti ristoro, durante il periodo della sua gestione, tutti gli strumenti idonei a garantire un efficace e soddisfacente servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'inizio di ogni annata sportiva o per ogni singolo evento sportivo o non sportivo i nominativi degli addetti all'esecuzione del servizio di ristoro.

Il numero dei predetti addetti non potrà, superare il numero indicato nel precedente articolo 5).

L'apertura dei punti di Ristoro deve avvenire entro 2 (due) ore prima dell'utilizzo dell'impianto da parte dell'organizzazione dell'evento (sportivo, manifestazioni, etc.), ed il Servizio deve essere assicurato per tutta la durata dell'evento. Il Servizio dovrà essere assicurato anche se nel Settore è presente un solo utente - spettatore.

L'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa o richiedere la riduzione totale o parziale del canone, qualora e per qualsiasi motivo gli eventi o manifestazioni venissero annullate, differite, oppure svolte in assenza parziale o totale di pubblico o di chiusura dei Settori o parte di essi.

ART. 7) - PREZZI.

I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli analoghi servizi in ambito cittadino.

La distinta dei generi e dei prezzi dovrà essere riportata ed affissa in apposita tabella nei locali dei bar nel modo più facilmente visibile al pubblico.

ART. 8) - PUBBLICITÀ

L'aggiudicatario ha la facoltà di esporre la pubblicità dei generi di consumo e prodotti che sono in vendita nei bar esclusivamente dentro il perimetro dei punti ristoro presenti all'interno della struttura.

ART. 9) - SPAZI RISTORO RISERVATI

L'organizzatore dell'evento, sportivo e non, potrà effettuare la distribuzione a titolo gratuito di alimenti e bevande esclusivamente negli spazi della tribuna Autorità, delle tribune VIP, della tribuna stampa ed atrio spogliatoi.

ART. 10) - CUSTODIA MATERIALI

L'Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità riguardo la custodia e la conservazione dei materiali, attrezzature, alimenti e quant'altro il concessionario del servizio di ristoro vorrà lasciare presso lo stadio "Arechi". L'utilizzo dello Stadio e la decisione sullo svolgimento o meno delle manifestazioni ed eventi compete alle Autorità ed Organi preposti, per cui l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa in merito, nè richiedere risarcimenti in caso di manifestazioni programmate e successivamente annullate.

CAPO III - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 11) - PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone annuo offerto dall'affidatario della concessione dovrà essere corrisposto in 6 rate bimestrali anticipate, entro il giorno 5 di ciascun mese di inizio bimestre a mezzo di versamento sul c/c postale avente n. **77857712**, oppure a mezzo di Bonifico Bancario sul conto acceso presso la Tesoreria comunale.

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 21 del presente Capitolato, il mancato rispetto del termine previsto per il pagamento del canone da parte del concessionario, faculta il Responsabile Comunale dello Stadio ad inibire l'apertura dei locali buvette, senza che il concessionario possa eccepire ragioni che ne giustifichino l'inadempimento.

Il canone dopo il primo anno sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base del tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT.

ART. 12) - AUTORIZZAZIONE COMUNALE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

L'aggiudicatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande presso lo stadio "Arechi", ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. d), della Legge 287/91.

ART. 13) - MANUTENZIONI

È vietato qualsiasi opera volta ad alterare lo stato dei luoghi preesistente.

L'aggiudicatario dovrà salvaguardare il buono stato di conservazione dei locali, assicurando a proprie cure e spese tutto quanto necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'eventuale messa a norma dei locali e degli impianti tecnologici, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Qualora nel corso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dall'aggiudicatario, quest'ultimo cagionasse danni alla struttura o agli impianti, gli stessi danni saranno addebitati all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario resta comunque responsabile degli interventi e/o lavori che andrà a realizzare, per cui dovrà munirsi dei necessari permessi e/o autorizzazioni e/o comunicazioni, nonché delle dichiarazioni di conformità come per legge.

ART. 14) UTENZE

Per tutte le utenze necessarie per la somministrazione del servizio pubblico (acqua, luce, gas, tari, ecc.), l'aggiudicatario provvederà alla stipula dei singoli contratti presso gli enti erogatori, il tutto a sua cura e spese, dotando i singoli punti ristoro dei relativi misuratori.

ART. 15) - SICUREZZA

L'aggiudicatario dovrà assicurare le migliori condizioni di sicurezza attinenti l'afflusso, lo stazionamento ed il deflusso del pubblico in particolar modo durante i periodi di maggiore affluenza. Inoltre dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con la predisposizione di tutti i documenti ed adempimenti previsti dal "Testo Unico della Sicurezza -D.Lgs n. 81 del 09.04.2008-".

ART. 16) - CONTRATTI DI LAVORO

L'aggiudicatario dovrà osservare e fare osservare a favore dei lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione della concessione tutte le vigenti norme e prescrizioni contrattuali nazionali e, se rilevanti, provinciali relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni sul lavoro, contribuzioni a vario titolo poste a carico dei datori di lavoro.

ART. 17) - CONTROLLI E PENALI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulla gestione a mezzo di propri funzionari.

In caso di ritardo nell'orario di apertura del singolo punto di ristoro la penale è fissata in €. 200,00 per ogni mezz'ora di ritardo.

In caso di mancata apertura del singolo punto di ristoro la penale viene fissata in €.1.000,00.

In caso di inosservanza del presente Capitolato e del Regolamento d'Uso dell'Impianto (Stadio Arechi), la penale viene fissata in €. 2.000,00.

ART. 18) - GARANZIE

A garanzia del perfetto adempimento dagli impegni assunti e per risarcimento di eventuali danni, l'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà disporre per il versamento di una cauzione definitiva, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del citato decreto. Tale cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Essa rimarrà a disposizione del committente fino alla scadenza delle garanzie del presente Capitolato.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza della inadempienza alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'impresa risultante dalla liquidazione finale; fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse inefficiente.

Il Committente ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori spese pagate durante l'appalto.

Tale potere verrà esercitato con incameramento parziale o totale, se la cauzione costituita in numerario con la vendita a mezzo di agenti di cambio, se costituita in titoli, oppure richiedendo all'Istituto Bancario o all'Impresa di Assicurazione il versamento in contanti della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'aggiudicatario potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario inoltre dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, per il massimale di €. 500.000,00. L'aggiudicatario risponderà dei danni cagionati ai terzi avventori durante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali dati in concessione.

CAPO IV - NORME PROCEDURALI

ART. 19) - CRITERIO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà al rialzo sul canone di concessione annuo.

La somma a base d'asta ammonta ad €. 20.000,00 per anno (oltre IVA) e pertanto per ad €. 80.000,00 (complessivi) oltre IVA.

ART. 20) - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- Il presente Capitolato D'Oneri;
- Il disciplinare di gara.

ART. 21) - ABUSI, INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle norme del presente Capitolato nel caso in cui dovessero verificarsi:

- a) Mancata costituzione delle garanzie previste nel presente Capitolato;
- b) Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, a seguito di diffide formali dell'Ente concedente, non eliminate dall'aggiudicatario;
- c) Mancato pagamento anche di una sola rata del canone, come determinata all'art. 11 del presente Capitolato;
- d) Sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi in concessione;
- e) Cessione o sub-gestione globale del contratto di concessione;
- f) Fallimento dell'aggiudicatario;

- g) Persistente inadempienza nel pagamento delle utenze tale da poter costituire seria minaccia alla regolare esecuzione del servizio;
- h) Violazione delle norme del presente Capitolato in materia igienico-sanitaria;
- i) Casi di tossinfezione alimentare;
- j) Violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) Revoca dell' autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande presso lo stadio "Arechi", ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. d), della Legge 287/91;
- l) Inosservanza del "*Regolamento d'uso dell'Impianto*" Stadio Arechi, datato 30.07.2012 ed approvato dal *G.O.S.* presso la Questura di Salerno;

m) inosservanza del divieto di cessione del contratto o di subaffidamento del servizio. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di concedere il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall'aggiudicatario al momento della risoluzione per il periodo di tempo necessario a procedere alla nuova concessione del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata del contratto, attribuendo a detto aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio indicati nel presente Capitolato, salvo comunque il risarcimento a favore dell' Ente appaltante dei maggiori danni occorsi.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla cauzione definitiva a garanzia della perfetta e regolare esecuzione del servizio e sulle altre garanzie prestate, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni occorsi.

ART. 22) - SUBINGRESSO GESTORE

Qualora la gestione dello stadio "Arechi" fosse esternalizzata, l'Amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente al gestore del servizio di ristoro l'avvenuto affidamento. Il gestore dell'impianto potrà subentrare ad ogni titolo all'Amministrazione Comunale appaltante concedente il presente servizio.

ART. 23) -CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, ovvero sub affidare a terzi in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21.

ART. 24) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell'appalto (CIG / CUP), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria riferita al presente contratto d'appalto sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la Legge n. 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall'Amministrazione incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

ART. 25) OBBLIGHI DI CUI AL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, accertata la violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 26) - RISERVATEZZA

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazioni dell'altra Parte di carattere tecnico e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai beni forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, ex Legge n. 241/1990 e con i limiti di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

La Ditta affidataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n. 196/2003.

ART. 27) - ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO

Per gli effetti del presente contratto la Ditta aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale, e dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Salerno.

ART. 28) - SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa. Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e aggiunte.

ART. 29) - NORME DI CHIUSURA E FIRME

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto espressamente non previsto le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli, al bando/Disciplinare e Capitolato Speciale e agli atti di gara, alle norme del codice civile in quanto compatibili (artt. 1559 ss. del c.c.) ed al Codice dei contratti pubblici in quanto richiamato.

IL RESPONSABILE DEL PROC.TO

-dott. Antonio Capicotto-



